



Obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni

AG 150

19 febbraio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	150
Titolo:	Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni
Norma di riferimento:	articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega conferita dalla legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) – reca disposizioni relative ad obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	A decorrere dal 2020
Art. 3 schema di decreto legislativo	200.000

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articoli 1-3: viene modificato il DPR n. 633 del 1972 al fine di introdurre l'articolo 7- <i>octies</i> , in materia di territorialità IVA relativa alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi. In particolare, è prevista un'eccezione al criterio generale di territorialità, secondo il quale si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato, o ivi residente senza domicilio all'estero.	La relazione tecnica rileva preliminarmente, che per quanto concerne l'identificazione di una soglia di 10.000 euro di prestazioni di servizi per la determinazione del criterio di territorialità del gettito prevista dall'art. 7- <i>octies</i> , l'impatto finanziario connesso all'introduzione di tale modifica risulta di modesta entità attesa la scarsa rilevanza del volume delle operazioni interessate dalla modifica nonché l'esistenza di un effetto compensativo tra il maggior gettito derivante dalle operazioni che risulteranno territorialmente riconducibili alla normativa nazionale e la perdita di gettito connessa a quelle che verranno territorialmente ricondotte

L'eccezione, introdotta dalla disposizione in esame, prevede che il suddetto criterio non si applichi qualora sussistano le seguenti condizioni (articolo 1):

- le prestazioni di servizi in oggetto siano fornite a committenti nazionali non soggetti passivi di imposta da parte di soggetti stabiliti in un altro Stato membro ma non anche in altri Stati membri UE;
- l'ammontare complessivo delle prestazioni nei confronti del committente non sia superiore a 10.000 euro;
- il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.

Viene, inoltre, modificato l'articolo 74-*quinquies* del DPR n. 633 del 1972, contenente la disciplina relativa al regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici, consentendo anche ai soggetti passivi non stabiliti nella UE ma registrati ai fini dell'IVA in uno o più Stati membri di optare per il regime (articolo 2).

Si dispone infine che alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni in esame, valutati in 200.000 euro annui dal 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 relativo alla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea.

ad altri Stati membri.

Per quanto riguarda gli effetti finanziari descritti, si è preso in considerazione il numero dei soggetti iscritti al MOSS (*Mini one stop shop* - regime facoltativo per i servizi ai privati consumatori di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici, prestati in altri Stati membri) nel 2017 negli altri Stati membri (n. 13.778).

Per stimare la quota di operatori esteri potenzialmente coinvolti dalla disposizione (in assenza di informazioni dettagliate), si è ipotizzato che tali operatori avessero caratteristiche analoghe a quelli nazionali. Pertanto, si è rapportato il numero degli operatori nazionali che effettuano cessioni verso consumatori finali di ammontare complessivo inferiore o uguale a 10.000 euro appartenenti alle divisioni 60 - ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE e 61 - TELECOMUNICAZIONI al totale degli operatori appartenenti alle medesime divisioni, ottenendo un valore pari al 21,93%.

Applicando tale percentuale al numero complessivo degli operatori esteri iscritti al MOSS, si ottiene una stima del numero complessivo di tali operatori interessati dalla modifica della norma (n. 3.022). Al fine di stimare la perdita di gettito IVA connessa alle operazioni che verranno territorialmente ricondotte ad altri Stati membri, si calcola l'imposta media versata dagli operatori coinvolti dalla norma in esame (pari a 611,84 euro), applicando l'aliquota del 22% agli imponibili verso consumatori finali per l'insieme dei soggetti interessati. Moltiplicando tale importo per il numero di soggetti esteri potenzialmente coinvolti, si ottiene il valore totale dell'IVA stimata per le operazioni dell'articolo in esame ($611,84 \text{ euro} \times 3.022 = 1,8 \text{ mln euro}$). Al fine di circoscrivere l'ammontare dell'imposta afferente alle operazioni poste in essere da società di altri Stati membri effettuate nei confronti dei soli consumatori italiani, si è utilizzato come *proxy* della domanda di servizi da parte di consumatori italiani il rapporto tra il PIL italiano sul PIL dell'Unione Europea pari all'11,22%, pervenendo ad una perdita di gettito pari a circa 207 mila euro in termini annui ($1,8 \text{ mln euro} \times 11,22\%$).

La RT afferma che la medesima procedura è stata eseguita utilizzando il numero di operatori iscritti al MOSS in Italia (n. 492), al fine di stimare il maggior gettito derivante dalle operazioni che risulteranno territorialmente riconducibili alla normativa nazionale (circa 7.000 euro).

Pertanto, la RT stima che l'attuazione dell'articolo 1, che introduce l'articolo 7-*octies* al DPR 633 del 26 ottobre 1972, comporti una perdita di gettito annua valutata in 200.000 euro a decorrere dal 2020.

Con riferimento all'articolo 2, la RT afferma che la disposizione, prescindendo da valutazioni in ordine al possibile effetto positivo in termini di emersione di basi imponibili attualmente non assoggettate ad imposta, non modifica la disciplina sull'IVA relativa al luogo della prestazione, trattandosi di un intervento volto ad introdurre misure di semplificazione per gli operatori. Pertanto, all'attuazione del predetto articolo non si ascrivono effetti di carattere finanziario.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma introduce un'eccezione al criterio generale di territorialità dell'IVA relativa alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi. In particolare, viene previsto che l'imposta non sia dovuta in Italia nel caso in cui il prestatore sia stabilito in un unico Stato membro UE diverso dall'Italia e che l'ammontare complessivo delle prestazioni rese non superi i 10.000 euro. Ai fini della quantificazione la relazione tecnica premette che, dato l'importo esiguo delle prestazioni interessate, si determina un impatto di modesta entità. In proposito, pur considerando il valore non elevato dell'onere (200.000 euro), andrebbero acquisiti maggiori dati ed informazioni a supporto della scelta delle ipotesi assunte alla base della stima.

Nello specifico si tratta delle ipotesi:

- che gli operatori esteri interessati hanno caratteristiche analoghe a quelli nazionali;
- dell'utilizzo come *proxy* della domanda di servizi da parte di consumatori italiani il rapporto tra il PIL Italiano sul PIL dell'Unione europea;
- dell'utilizzo della medesima procedura al fine di stimare il maggior gettito derivante dalle operazioni che risulteranno territorialmente riconducibili alla normativa nazionale.

Con specifico riguardo al rapporto tra Pil nazionale e PIL dell'UE, andrebbe altresì indicato l'anno assunto a riferimento.

Si osserva altresì che la RT utilizza, ai fini della stima, i dati relativi ai soggetti iscritti al MOSS; peraltro si rileva che l'iscrizione al MOSS risulta, a legislazione vigente, facoltativa. Appare pertanto opportuno che siano esplicitati gli elementi di valutazione a sostegno della scelta di tale criterio, al fine di escludere una sottostima del numero di soggetti interessati. Si rileva altresì che la disposizione prevede l'esclusione dal regime ordinario di territorialità IVA qualora l'importo complessivo delle prestazioni non sia superiore a 10.000 euro (cui corrisponderebbe un'imposta di 2.200 euro). In proposito andrebbero pertanto forniti maggiori elementi informativi al fine di verificare la prudenzialità di considerare, ai fini della stima, un'imposta media di 611,84 euro (corrispondente ad un imponibile di circa 2.800 euro).

Infine, andrebbe supportata da ulteriori dati ed elementi informativi l'ipotesi assunta per cui gli operatori esteri interessati presenterebbero caratteristiche analoghe a quelli nazionali. Ciò con riguardo a ciascuno dei tre settori interessati (servizi di telecomunicazioni, di teleradiodiffusione e servizi per via elettronica).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento, valutati in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. In proposito, si evidenzia che, in base al citato decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022, sul Fondo in questione (cap. 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) risultano iscritte risorse pari ad euro 128.600.800 per il 2020 e ad euro 171.900.800 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che risultano

pertanto congrue rispetto agli oneri oggetto di copertura.

Peraltro, in relazione alla natura dell'onere, costituito, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, da una perdita di gettito, si potrebbe valutare l'opportunità di specificare che l'onere medesimo è costituito da minori entrate. Su tale aspetto appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Da un punto di vista formale appare infine necessario introdurre nel testo del provvedimento in esame, in ragione della copertura operata mediante riduzione del citato Fondo per il recepimento della normativa comunitaria, una specifica disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.